



Deliberazione n. 348	Seduta del 19 MAR. 2020
Convenzione tra Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” e ASST Monza per attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i..	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati:

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 che disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL, qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il



principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;

- l'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 281 del 20.02.2018, con cui l'ASST Monza ha autorizzato, fino al 31.12.2019, la stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" per attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.;

Vista la nota prot. 13310 del 30.10.2019 (prot. n. ASSTMB n. 37485 del 30.10.2019), con cui Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori", in vista della scadenza della sopracitata convenzione, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza alla stipula di una nuova convenzione per attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.;

Verificato che i dirigenti medici in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale dell'ASST Monza possiedono i titoli e requisiti del "Medico Competente", ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e non svolgono funzioni di vigilanza, pertanto non incorrono nei vincoli di cui all'art. 39, 3° comma, del citato Decreto;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale, con e-mail del 04.02.2020, con la disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio da parte dei Dirigenti Medici assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della citata S.C., nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Desio con e-mail del 11.02.2020;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Considerato che l'attività di cui all'oggetto sarà erogata alle condizioni e alle tariffe di cui agli artt. 3 e 4 della convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di definire in capo al Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito dell'accordo di collaborazione oggetto del presente provvedimento, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 66 del 08.04.2003;



Rilevato che la predetta convenzione è disciplinata dall'art. 22 del Regolamento Aziendale dell'attività libero professionale intramuraria dell'ASST Monza, approvato con deliberazione n. 760 del 05.06.2019;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterrà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, così come previsto all'art. 14 lettera c) del predetto Regolamento Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche come indicato all'art. 7 del suddetto Regolamento;

Precisato che la restante quota dei proventi, dedotte le percentuali di cui sopra, sarà corrisposta al personale Dirigente Medico interessato che svolge l'attività fuori orario di servizio;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con la Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" per attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. n.230/1995 e s.m.i, da parte del personale Dirigente Medico della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale, dipendente dell'ASST Monza, per il periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2021, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Direttore della S.C. Economico Finanziaria ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, i quali saranno interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;

Stabilito che il ricavo annuo presunto, pari a € 67.093,90, derivante dall'attività oggetto del presente provvedimento, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria, al momento dell'emissione delle fatture, al conto 75.45.07.08 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 CCNL (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)" – art. 117 CCNL 2016-2018, per l'importo del relativo corrispettivo;

Precisato che i costi annui diretti, sostenuti dall'Azienda per la realizzazione dell'attività in argomento, definiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 760 del 05/06/2019, risultano pari a:

costi personale direttamente coinvolto	€ 54.178,32
--	-------------

da registrarsi al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 117 CCNL 2016-2018 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Considerato pertanto che ne deriva un primo margine, pari a € 12.915,58, che sarà destinato come di seguito indicato:

quota aziendale	€ 10.064,09
quota fondo di perequazione	€ 2.851,49
totale primo margine	€ 12.915,58



Definito che la responsabilità e la gestione dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento sono in capo al Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Dirigente Responsabile della S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con la Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" per attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. n.230/1995 e s.m.i, da parte del personale Dirigente Medico della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale, dipendente dell'ASST Monza, per il periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2021, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività di consulenza in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
3. di definire in capo al Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito dell'accordo di collaborazione oggetto del presente provvedimento, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 66 del 08.04.2003;
4. di stabilire che l'ASST Monza tratterrà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, così come previsto all'art. 14 lettera c) del Regolamento Aziendale dell'attività libero professionale intramuraria, oltre alla quota del 5% indicata a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche come indicato all'art. 7 del Regolamento Aziendale citato in premessa;
5. di stabilire altresì che la restante quota dei proventi, dedotte le percentuali di cui sopra, sarà corrisposta al personale Dirigente Medico interessato che svolge l'attività fuori orario di servizio;



6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
7. di dare atto che il ricavo annuo presunto, pari a € 67.093,90, derivante dall'attività oggetto del presente provvedimento, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria, al momento dell'emissione delle fatture, al conto 75.45.07.08 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 CCNL (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)" – art. 117 CCNL 2016-2018, per l'importo del relativo corrispettivo;
8. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:

costi personale direttamente coinvolto	€ 54.178,32
--	-------------

da registrarsi al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 117 CCNL 2016-2018 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

9. di dare atto che ne deriva un primo margine, pari a € 12.915,58 che sarà destinato come di seguito indicato:

quota aziendale	€ 10.064,09
quota fondo di perequazione	€ 2.851,49
totale primo margine	€ 12.915,58

10. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Dirigente Responsabile S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
11. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 348 del 19 MAR. 2020

Oggetto:

Convenzione tra Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" e ASST Monza per attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche
(Roberta Mazzoli)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” E ASST MONZA PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI RADIOPROTEZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 81/2008 E SS.MM.II. E N. 230/1995 E SS.MM.II.

TRA

Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” con sede legale in Milano, via Venezian 1 (C.F. e P. IVA 80018230153), di seguito denominato “Fondazione”, in persona del Direttore Amministrativo dott. Andrea Frignani, e del Direttore Sanitario dott. Oliviero Rinaldi (a ciò delegati con potere di firma dal D.G. della Fondazione, giusta determinazione 29 settembre 2017 n. 311DG)

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, Direttore Generale e rappresentante legale dell’Azienda che, con deliberazione n. 476 del 24.04.2019, delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Radice, congiuntamente con il Direttore Amministrativo, Dott. Stefano Piero Scarpetta

PREMESSO CHE

- l’art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l’attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 117 del CCNL dell’Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l’attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare

forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
- con deliberazione n. 281 del 20.02.2018, l'ASST Monza ha autorizzato fino al 31.12.2019, la stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" per attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.;
- con nota prot. 13310 del 30.10.2019 (prot. n. ASSTMB n. 37485 del 30.10.2019), la Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento dell'attività di consulenza nell'ambito della Medicina del Lavoro, da parte di personale Dirigente Medico in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale;
- i dirigenti medici in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale dell'ASST Monza possiedono i titoli e requisiti del "medico competente" ex art. 38 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e

“medico autorizzato” ex art. 83 D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii. e non svolgono funzioni di vigilanza, pertanto non incorrono nei vincoli di cui all’art. 39, 3° comma del citato D. Lgs.;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - L’ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale, individuato dal Direttore della Struttura Complessa, ad effettuare attività di consulenza specialistica di medicina del lavoro a favore del personale dipendente della Fondazione, secondo quanto indicato al successivo art. 3.

Art. 3 - L’attività in argomento consiste nell’attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale dipendente e per le attività del “Medico Competente” e “Medico Autorizzato”, come di seguito specificato:

- 20 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative, comunque non inferiori a 4 giornate, dedicate sia allo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria dei Dipendenti/Lavoratori di questa Fondazione, sia allo svolgimento delle altre attività per legge previste a carico dei Medici Competenti/Autorizzati (sopralluoghi, incontri, etc. ...). Tale monte ore estendibile fino ad una massimo di 24 ore, da valutarsi di volta in volta, a seconda delle esigenze e delle necessità stabilite dalla Fondazione INT.
- Nel caso in cui il monte ore minimo settimanale non possa essere mantenuto (a causa di malattia e/o altre motivazioni – previste o impreviste – che impediscano

il raggiungimento delle 20 ore minime settimanali), le ore mancanti dovranno essere recuperate entro la quarta settimana seguente, affinché la cadenza delle visite dei Dipendenti/ Lavoratori della Fondazione sia il più possibile rispettata.

Tale automatismo sarà sospeso unicamente nel periodo compreso tra il 15 di luglio e il 31 agosto e tra il 20 dicembre e il 10 di gennaio. Durante tali periodi dovrà comunque essere assicurata la adeguata copertura di tutte le eventuali necessità della Fondazione in merito alla programmazione ed alla esecuzione delle visite e al disbrigo di altre eventuali attività impreviste in capo ai Medici Competenti.

- Utilizzo puntuale, efficace ed efficiente del sistema gestionale informatico dedicato alla Medicina del Lavoro attualmente in uso per l'aggiornamento dei dati sanitari attinenti alla situazione di ciascuno dei Dipendenti/Lavoratori di questa Fondazione, Radioesposti e Non Radioesposti. Quanto precede per motivazioni correlate ad un maggiore rispetto delle norme vigenti in materia di Privacy, a favore dei medesimi Dipendenti/Lavoratori, ai fini della formalizzazione dei documenti di idoneità lavorativa.

I medici competenti effettuano le attività previste dalla presente convenzione nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 25 del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. che qui si intendono integralmente riportati. I medici competenti effettuano la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del citato decreto attraverso protocolli da tempo definiti ed elaborati dalla S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale, nonché approvati dalla Fondazione, in funzione dei rischi specifici evidenziati all'interno della stessa Fondazione, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, nonché l'esperienza specifica maturata negli

anni passati, in occasione dello svolgimento delle funzioni descritte nell'ambito della presente convenzione.

L'elenco nominativo dei Medici Competenti e Medici Autorizzati che svolgono le attività necessarie alla sorveglianza dei Dipendenti Radioesposti e non, presso la Fondazione, costituisce allegato alla presente convenzione (Allegato 1).

La S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale, si impegna, in caso di necessità, a provvedere alla sostituzione di uno o più Medici indicati nell'allegato, nonché di eventuali future integrazioni di orario degli stessi, sempre ed in ogni caso con personale afferente alla medesima S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale, tramite scambio di corrispondenza tra le parti, con le tariffe previste nella presente convenzione.

Eventuali modifiche o integrazioni dei nominativi dei Medici destinati alla sorveglianza e radioprotezione verranno comunicate dal Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale dell'ASST Monza.

Art. 4 – La Fondazione riconosce e corrisponde alla ASST Monza le tariffe riportate nelle seguenti tabelle:

TABELLA 1

ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE		TARIFFA ORARIA
1	valutazione dei rischi, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione	€ 80,00
2	effettuazione della sorveglianza sanitaria, secondo le priorità indicate nel sopracitato programma (20 ore settimanali)	€ 80,00
3	effettuazione di sopralluoghi nei luoghi di lavoro	€ 80,00
4	informazione e formazione del personale	€ 80,00
5	partecipazione alle riunioni periodiche	€ 80,00

	A CERTIFICATO
6 Rilascio dell'idoneità del personale non dipendente della Fondazione ma che opera nella organizzazione della stessa	€ 20,00

TABELLA 2

ATTIVITA' DI MEDICO AUTORIZZATO PER SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE RADIOESPOSTO (fino a n. 250 soggetti /cat. A+B)	TARIFFA FORFETTARIA A SOGGETTO	TARIFFA ANNUA LORDA DA CORRISPONDERSI A CONSUNTIVO *
categoria A – fino a n. 100 soggetti seguita dal Medico Autorizzato	€. 150,00	€. 15.000,00
categoria B – fino a n. 150 soggetti seguita dai Medici Competenti	€. 98,00	€. 14.700,00
"Variazioni in eccesso o in difetto dal numero previsto saranno conteggiate a singolo soggetto secondo la tariffa forfettaria a soggetto indicata in questa tabella * Si intende che la consuntivazione dovrà essere effettuata nella fatturazione dell'ultimo trimestre dell'anno competente, confrontando i dati provenienti dal sistema gestionale informatico dedicato alla Medicina del Lavoro, al fine di garantire la massima tracciabilità delle prestazioni fornite ."		

Art. 5 - Ai fini della emissione della fattura il personale dirigente medico dipendente dell'ASST Monza direttamente interessato all'attività oggetto della presente convenzione provvederà a trasmettere con cadenza trimestrale, alla stessa ASST una distinta, sottoscritta dalla Fondazione, dalla quale risulti il totale degli accessi effettuati, le date ed i relativi orari delle prestazioni erogate nel periodo considerato, suddivisi mese per mese. I medesimi dati saranno verificati – con uguale cadenza – dalla Fondazione, sulla base di quanto estrapolabile dal sistema gestionale informatico dedicato alla Medicina del Lavoro.

Art. 6 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato dalla Fondazione entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale, ai sensi della vigente normativa.

Art. 7 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza RC per rischi diversi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti dell'ente, per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio, in libera professione intramuraria, non è prevista la copertura INAIL.

Art. 8 - L'ASST Monza declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal proprio personale dipendente in occasione dello svolgimento della consulenza oggetto della presente convenzione.

Art. 9 - La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2021. Ove le parti abbiano dato esecuzione ad attività disciplinate dal presente atto, in data precedente a quella di ultima sottoscrizione, le stesse dovranno intendersi regolamentate dalle previsioni di cui alla presente convenzione.

Ciascuna della Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo posta certificata (PEC). Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata previo accordo formalizzato tra le Parti interessate. Non è previsto il tacito rinnovo.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Tali modifiche entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 10 - Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dalla Fondazione, quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile

esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, è costituito dall'allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

Art. 11 – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali per la prevenzione della corruzione ex legge 190/2012 e Codici Etici e di comportamento, di cui hanno preso visione sui propri siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.18 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta all'imposta di bollo, con oneri a carico della Fondazione che effettua il pagamento con contrassegno telematico n. 01181181313652, n.01181181313641 e n. 01181181313630.
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Art. 13 - Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è eletto Foro competente quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m. i..

Per Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"

a ciò delegati con potere di firma dal D.G. della Fondazione, giusta determinazione 29.09.2017 n. 311 DG.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Andrea Frignani

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Oliviero Rinaldi

Per ASST Monza

Per delega del Direttore Generale, con deliberazione n. 476 del 24.04.2019

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Radice

Il Direttore Amministrativo

Dott. Stefano Piero Scarpetta

ALLEGATO 1

alla Convenzione tra Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale Dei Tumori” e ASST Monza per attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii.

ELENCO MEDICI COMPETENTI E MEDICI AUTORIZZATI PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO

- **dr. Marco Pettazzoni: Medico Competente con funzioni di Coordinatore;** il dr. Pettazzoni effettua anche la sorveglianza sanitaria del personale e la sorveglianza medica della categoria “B”;
- **dr.ssa Edvige Ferraioli: Medico Competente** per la sorveglianza sanitaria del personale e la sorveglianza medica della categoria “B”;
- **dr.ssa Sara Porro: Medico Autorizzato** per la sorveglianza medica della categoria “A” e **Medico Competente** per la sorveglianza sanitaria del personale;
- **dr. Giuseppe Luigi Cammarano: Medico Competente** per la sorveglianza sanitaria del personale e la sorveglianza medica della categoria “B”;

Eventuali modifiche o integrazioni dei nominativi dei Medici destinati alla sorveglianza e radioprotezione verranno comunicate dal Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale dell’ASST Monza.

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679

TRA

Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori", con sede a Milano, in via Venezian n.1 C.F. e P.IVA 80018230153 (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione del personale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii." ai sensi della L.R. n. 23/2015" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare attribuisce il ruolo di Responsabile esterno all'ASST Monza.

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 - 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;

- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
 Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.
- f) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione, di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Manfredi

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone